

□ Interrogazione n. 586

presentata in data 22 marzo 2018

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Tassazione della produttività dei dipendenti dell’ERAP Marche”

a risposta orale

Il Sottoscritto Consigliere Peppino Giorgini

Premesso che:

- in attuazione della L.R. 18/2012, dall’anno 2013 è stato costituito l’ERAP Marche, ente strumentale della Regione e soggetto giuridico unico nato dalla soppressione degli enti provinciali di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona e Pesaro;
- ai dipendenti dell’ERAP Marche si applica il CCNL dei dipendenti degli Enti Locali;
- l’ERAP Marche risulterebbe avere un’unica dotazione organica e un unico Contratto Integrativo per la Produttività per tutti i dipendenti dell’Ente, siano essi assegnati alla sede di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona e Pesaro;
- i compensi derivanti dal Contratto integrativo per la Produttività dell’ERAP Marche sembrerebbero assoggettati a trattamenti fiscali differenziati a seconda che siano erogati a Macerata o nelle altre sedi provinciali;
- i compensi erogati ai dipendenti di Ascoli Piceno, Fermo, Ancona e Pesaro sono assoggettati alla tassazione “corrente” mentre a Macerata sembrerebbero assoggettati alla tassazione “separata”, maggiormente conveniente per il personale che con questo metodo paga minori imposte;
- le diverse modalità di tassazione implicherebbero che a corrispondenza di compensi, il netto in busta paga percepito da un dipendente delle sedi di Ascoli Piceno, Fermo, Ancona e Pesaro sia inferiore a quello percepito dai dipendenti della sede di Macerata;
- il dirigente competente di Macerata risulterebbe aver continuato ad applicare la tassazione separata nonostante il diverso parere dei colleghi delle altre sedi tra cui anche quello del dirigente coordinatore dell’Ente in materia di gestione economica del personale;
- la Regione Marche ha compiti di vigilanza sull’attività degli enti dipendenti.

Considerato che:

- pur senza esprimersi sulla eventuale correttezza dei metodi applicati; trattandosi di un ente unico e di un unico Contratto integrativo per la Produttività l’applicazione generalizzata e prolungata nel tempo di tassazioni differenziate dei compensi tra le diverse sedi provinciali risulterebbe ingiustificata;
- si ritiene quindi necessario, nel caso in cui quanto ciò premesso costituisca il vero, individuare la giusta modalità di tassazione dei compensi ed applicarla conseguentemente a tutto il personale dell’ERAP, restituendo ai dipendenti di Ascoli Piceno, Fermo, Ancona e Pesaro le maggiori imposte corrisposte per errore del datore di lavoro se la modalità corretta è quella separata, o rifondendo all’erario le minori imposte corrisposte nel tempo dai dipendenti di Macerata se la modalità corretta è quella della tassazione corrente;
- la situazione descritta, laddove non corretta, risulterebbe aggravata dal fatto che il dirigente competente di Macerata è l’attuale direttore dell’ERAP Marche che, pur essendo chiamato ai sensi dell’art. 23 della L.R. 36/2005 ad assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi, sembrerebbe aver consentito la disorganicità descritta.

INTERROGA

il Presidente della Giunta per sapere:

- se corrisponde al vero l’applicazione di una tassazione differenziata dei compensi tra le diverse sedi provinciali;

- se a parità di condizioni la tassazione da applicare alla produttività dei dipendenti delle diverse sedi dell'ERAP debba essere uniforme;
- quale sia la modalità di tassazione corretta da applicare e quali azioni intende intraprendere, nel caso in cui sia stata applicata una diversa tassazione tra dipendenti ERAP, per restituire ai dipendenti delle maggiori imposte versate ad Ascoli Piceno, Fermo, Ancona e Pesaro o all'erario delle minori imposte incassate a Macerata;
- nel caso in cui sia stata applicata una diversa tassazione tra dipendenti ERAP, quali azioni intende intraprendere nei confronti del Direttore dell'Ente che, avendo tra i suoi compiti quello di assicurare l'esercizio organico e integrato delle funzioni dei presidi, avrebbe perpetuato l'applicazione di tassazioni differenziate nell'ambito dell'ente regionale, in particolare laddove la modalità corretta di tassazione risulti quella separata per i conseguenti personali benefici.